



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

**Ipotesi di Accordo integrativo/decentrato per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all'art. 2 comma 2 Legge n. 146/90, come modificata dalla Legge n. 83/2000 e dalla Legge n. 182/2015, per assicurare il funzionamento dei servizi essenziali in caso di sciopero nell'Università degli studi di Firenze**

Il giorno 21 luglio 2015, presso la sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Firenze, si sono riunite le parti negoziali così composte:

l'Università degli Studi di Firenze rappresentata dalla Delegata del Rettore alle Relazioni Sindacali Prof.ssa Maria Luisa Vallauri, dal Direttore Generale Dott.ssa Beatrice Sassi e dal Dirigente Area Risorse Umane Dott. Vincenzo De Marco

e

la Rappresentanza Sindacale Unitaria nella persona della Coordinatrice Dott.ssa Monica Piccini

e

le Organizzazioni Sindacali di Ateneo:

CISL-UNIVERSITA' nella persona della delegata Dott.ssa Caterina Palazzo

CONFSAL Federazione SNALS Università/CISAPUNI, nella persona del segretario Dott.ssa Francesca Giannini

FLC-CGIL nella persona del segretario regionale Dott. Michelangelo Zorzi

UIL RUA nella persona del segretario Sig. Alessandro Fusco

CSA della CISAL Università nella persona del delegato Sig. Daniele Violi

\*\*\*

Le parti

## VISTI

- la legge 12 giugno 1990, n.146, così come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83;
- il Contratto Collettivo Nazionale del 23 marzo 1996 per il personale del comparto Università – Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera del 4 luglio 1996);
- il precedente "Accordo per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all'art. 2 comma 2 legge 146/90, come modificata dalla legge 83/2000, per assicurare il funzionamento dei servizi universitari in caso di sciopero", siglato in data 1° dicembre 2005;
- la legge 12 novembre 2015, n. 182, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante "Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della

Coordinamento dello Staff di Direzione Generale  
Relazioni Sindacali  
Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze  
055 2757337-7326 | fax 055 2756348 | e-mail: [relazionisindacali@unifi.it](mailto:relazionisindacali@unifi.it)  
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480

Nazione”;

#### RITENUTO

- di dover procedere alla revisione del vigente “Accordo per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2 comma 2 legge 146/90, come modificata dalla legge 83/2000, per assicurare il funzionamento dei servizi universitari in caso di sciopero”, siglato in data 1° dicembre 2005, stante le modifiche normative intervenute;

#### CONCORDANO

le modalità e le procedure di erogazione delle prestazioni indispensabili a garantire all’utenza i servizi essenziali, i criteri e le modalità di individuazione del contingente di personale che deve essere esonerato dallo sciopero, gli intervalli minimi da osservare tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo quando lo sciopero incida sul medesimo servizio finale o sul medesimo bacino di utenza in modo da compromettere la continuità del servizio, le procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire prima della proclamazione dello sciopero, secondo il seguente articolato.

#### Articolo 1


##### Individuazione dei servizi pubblici essenziali e delle prestazioni minime indispensabili

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, i servizi universitari da considerare essenziali e le relative prestazioni indispensabili sono così individuate:

SERVIZIO ESSENZIALE	PRESTAZIONI INDISPENSIBILI	UNITÀ DI PERSONALE ESONERATO DALLO SCIOPERO
Istruzione Universitaria, attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo	svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all’art. 3. commi 1 e 2 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, come modificato dall’art. 3 D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. Deve essere garantita la discussione di tesi nell’ultimo giorno in calendario della sessione	nr. 1 unità di personale per turno per ogni plesso nel quale si svolgano le discussioni delle prove finali,
	svolgimento delle procedure di immatricolazione ed iscrizione a corsi di istruzione universitaria, di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, come modificato dall’art. 3 D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, per un periodo non inferiore ad un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna amministrazione	nr. 2 unità di personale per ogni presidio di segreteria
	svolgimento delle prove di selezione per	La precettazione sarà

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right, a smaller one below it, and several initials at the bottom. A small number '2' is written near the bottom right.

	l'accesso ai corsi di laurea	commisurata al numero dei candidati nella misura di: 2 unità di personale ogni 100 candidati, in modo da garantire l'apertura e la vigilanza per il tempo minimo necessario
	svolgimento delle elezioni accademiche già indette a livello nazionale	nr. 1 unità di personale per turno per ogni plesso nel quale si svolgano le elezioni, in modo da garantire l'apertura per il tempo minimo necessario oltre ai membri della commissione elettorale di seggio.
<b>Sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e di piante, quali ad esempio, stabulari, orto botanico, stalle, etc.</b>	salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;	nr. 1 unità di personale necessario a garantire il funzionamento delle apparecchiature a ciclo continuo
	salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;	nr. 1 unità di personale necessario a garantire la mancata interruzione di ciascun esperimento in corso
	cura non rinviabile di animali, piante e colture biologiche	nr. 1 unità di personale per ogni struttura coinvolta
<b>Protezione civile, igiene e sanità pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio</b>	raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, solidi, liquidi o gassosi, qualora la data dello sciopero coincida con la data fissata per operazioni di smaltimento, che non siano differibili	nr. 1 unità di personale
	attività richieste nei casi di emergenza delle competenti autorità con particolare riferimento ad attività inerenti l'igiene e la sanità pubblica e piani di protezione civile	nr. 1 unità di personale
<b>Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento</b>	svolgimento degli adempimenti per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi ed il versamento dei contributi previdenziali alle scadenze di legge	nr. 1 unità di personale
<b>Assistenza sanitaria d'urgenza con le connesse attività di supporto logistico,</b>	svolgimento di interventi di supporto alla diagnostica medica e all'assistenza specialistica oggettivamente non differibili	nr. 1 unità di personale per ogni struttura dove si svolge tale attività di supporto , salvo diverse indicazioni



  
 3

<b>organizzativo e amministrativo</b>		delle AOU
<b>Tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale</b>	tutela vigilanza e custodia dei beni culturali; apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura di cui all'art. 101 del D. Lgs. n. 42/2004, e successive modificazioni; nella misura non inferiore al 50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti. Qualora quest'ultima misura comporti un oggettivo pregiudizio dell'esercizio del diritto di sciopero o si rilevi inadeguata a garantire le specifiche esigenze dell'utenza dovrà essere assicurata l'apertura in una fascia oraria corrispondente al 50% del normale orario di apertura al pubblico del museo o altro luogo di cultura. La completezza del servizio deve essere garantita unicamente durante la suddetta fascia oraria	Nr. 1 unità di personale per ciascuna struttura museale necessaria a garantire l'apertura, la custodia e la vigilanza
<b>Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici</b>	svolgimento di attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici necessari per l'espletamento delle prestazioni sopraindicate; svolgimento di interventi urgenti di manutenzione degli impianti	massimo nr. 3 unità di personale
	svolgimento di attività finalizzate a garantire interventi urgenti di ripristino della continuità operativa dei servizi informatici generali per l'intero Ateneo fiorentino.	nr. 1 unità di personale

## Articolo 2

### Modalità di individuazione dei lavoratori tenuti ad astenersi dallo sciopero

1. Il contingente di personale che deve essere esonerato dallo sciopero, come indicato nella tabella di cui all'art. 1, sarà scelto all'interno delle rispettive categorie contrattuali e aree professionali del personale tecnico amministrativo e sarà individuato di volta in volta, ove strettamente necessario e nella misura minima utile ad assicurare le prestazioni indispensabili.
2. I contingenti incaricati di garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi


  
 4

minimi sono formati nel rispetto del criterio della rotazione. La rotazione seguirà l'ordine alfabetico a partire dalla lettera A.

3. I nominativi dei dipendenti in servizio inclusi nel contingente in ragione della categoria di appartenenza, delle competenze e della professionalità necessarie ad assicurare lo svolgimento delle prestazioni indispensabili individuate nel presente accordo, sono comunicati per posta elettronica alla RSU, alle OO.SS. ed ai singoli interessati entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere a conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
4. In caso di dissenso da parte dei soggetti sindacali sulla formazione dei contingenti di personale incaricati di erogare le prestazioni indispensabili sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti di cui all'art. 4.

### **Articolo 3** **Norme da rispettare in caso di sciopero**

1. I soggetti sindacali che indicano azioni di sciopero che interessino i servizi di cui all'art. 1 sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, i soggetti sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione universitaria.
2. Qualora siano proclamati, da una o più Organizzazioni sindacali, più scioperi in successione temporale, che incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino d'utenza, tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva deve intercorrere un tempo non inferiore a due giorni, al quale si aggiunge il termine di preavviso di cui al comma 1).
3. Gli scioperi proclamati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
4. Il termine finale ordinariamente previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria viene prorogato nel caso in cui esso coincida con una giornata di sciopero.

### **Articolo 4** **Procedure di raffreddamento e di conciliazione**

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n. 83/2000, qualora lo sciopero abbia rilievo locale, il tentativo di conciliazione avverrà presso la Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze. Qualora insorga una controversia che possa condurre alla proclamazione di uno sciopero, il Prefetto di Firenze, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta nella quale sono indicate le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti al fine di tentare la conciliazione del conflitto.
2. Il soggetto di cui al comma 1) può chiedere alle organizzazioni sindacali e all'Università di Firenze notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione, che deve esaurirsi entro 3 giorni lavorativi dalla data di convocazione.
3. Decorsi inutilmente i termini indicati nei commi 1) e 2), il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n. 83/2000.
4. Il tentativo di conciliazione si considera, altresì, espletato ove il soggetto di cui al comma 1), non



abbia provveduto a convocare le parti entro i 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta dello stato di agitazione.

5. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 2) viene redatto verbale, che una volta sottoscritto dalle parti è inviato alla Commissione di Garanzia. Qualora la conciliazione giunga a buon fine, il relativo verbale dovrà contenere un'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato. Tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge n. 146/1990, così come modificata dalla Legge n. 83/2000. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni della mancata conciliazione e le parti si riterranno libere di agire nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
6. Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti si obbligano a non intraprendere iniziative unilaterali, né ad adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto del conflitto.

#### **Articolo 5**

##### **Pubblicità degli accordi sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali**

1. Il presente accordo sarà reso noto agli utenti tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo ([www.unifi.it](http://www.unifi.it)).

#### **Articolo 6**

##### **Disposizioni finali**

1. Le parti si riservano di rivedere il contenuto del presente accordo qualora ciò si renda necessario per il mutare del contesto normativo o organizzativo.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia alle norme vigenti in materia.

\*\*\*

La presente ipotesi di accordo sarà inviata alla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali per la prevista valutazione di idoneità.

La presente ipotesi di accordo sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, previa acquisizione del previsto parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001.

\*\*\*



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature, a smaller signature, and a signature with the number 6 and other marks.

**La delegazione di parte pubblica**

Delegata del Rettore alle Relazioni Sindacali  
Prof.ssa Maria Luisa Vallauri

Direttore Generale  
Dott.ssa Beatrice Sassi

Dirigente Area Risorse Umane  
Dott. Vincenzo De Marco

Maria Luisa Vallauri  
Beatrice Sassi  
Vincenzo De Marco

**La Rappresentanza sindacale unitaria dell'Ateneo,**

nella persona della coordinatrice dell'RSU  
Dott. Monica Piccini

Monica Piccini

**Le Organizzazioni Sindacali di Ateneo,**

CISL-UNIVERSITA'  
nella persona della delegata Dott.ssa Caterina Palazzo

Caterina Palazzo

CONFSAL federazione SNALS Università/CISAPUNI  
nella persona del segretario Dott.ssa Francesca Giannini

Francesca Giannini

FLC/CGIL  
nella persona del segretario regionale Dott. Michelangelo Zorzi

Michelangelo Zorzi

UIL RUA  
nella persona del segretario Sig. Alessandro Fusco

Alessandro Fusco

CSA della CISAL Università  
nella persona del delegato Sig. Daniele Violi

\_\_\_\_\_

### DICHIARAZIONE A VERBALE

L'Accordo per la Continuità delle Prestazioni Indispensabili in caso di Sciopero del personale universitario evidenzia la Responsabilità di Rettore e Direttore Generale nel garantire la continuità del diritto al lavoro di tutto il personale universitario in caso di sciopero dei lavoratori esterni.

Il contratto di esternalizzazione (soggetti privati) di servizi/strutture pubbliche non può - non deve - trasformarsi nella negazione dei dipendenti pubblici al comune lavoro cui hanno diritto.

Al Rettore  
Al Direttore Generale

Suscita perplessità *“l'Accordo intercorso tra il Direttore Generale e le Cooperative ManutenCoop SRL/Operosa SCARL”*: rischia di garantire l'accesso ai dipendenti dell'Ateneo in alcune strutture sì e in altre no?

E' sacrosanto il Diritto di Sciopero dei Lavoratori del terziario (*Turismo, Ristorazione, Farmacie, MultiServizi, Terme*) in Lotta per il Rinnovo Contrattuale Nazionale.

Altrettanto sacrosanto è il Diritto al Lavoro dei dipendenti dell'Università pubblica: quelli che eventualmente trovano la struttura chiusa sono “costretti” a scioperare? Lavoratori pubblici e privati contrapposti nella difesa dei rispettivi Diritti: è un pasticcio?